

N. 3201 di repertorio	N. 1900 di raccolta	
Verbale di assemblea di associazione.		Registrato a FIRENZE il 31/10/2024 n. 40641 Serie 1T
REPUBBLICA ITALIANA		
Il sedici ottobre duemilaventiquattro		
(16 ottobre 2024)		
alle ore dieci e minuti trenta,		
in Firenze, viale Giacomo Matteotti n. 1/A, nel mio studio.		
Avanti di me, Dott.ssa Elena Mancini, notaio in Firenze, iscritto al Collegio No-		
tarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il Professore:		
- TAFFURELLI Mario, nato a Bologna il 31 agosto 1953, domiciliato ove ap-		
presso, della cui identità personale sono certa, il quale, agendo nell'interesse della:		
-- "Associazione di Promozione Sociale Senonetwork Italia - Ente del Terzo Set-		
tore", in sigla "A.P.S. Senonetwork Italia E.T.S.", con sede in Firenze, viale Mil-		
ton n.53, codice fiscale 94226280488, nella sua qualità di Presidente del Consiglio		
Direttivo e legale rappresentante della medesima, che mi dichiara che in questo		
luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convoca-		
zione, l'assemblea degli associati della Associazione in oggetto, per discutere e		
deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal pre-		
sente verbale circa lo svolgimento dell'adunanza, dando atto in esso delle delibe-		
razioni che la medesima andrà ad adottare;		
al che aderendo do atto di quanto segue:		
assume la Presidenza dell'adunanza il comparente stesso, ai sensi dello statuto vi-		
gente;		
egli constata e dà atto che:		
- del Consiglio Direttivo risultano intervenuti, oltre al medesimo Presidente, i		

Consiglieri: Marotti Lorenza;

- sono presenti, oltre a lui medesimo, Presidente, gli associati:

-- Marotti Lorenza, nata a Trento il 21 luglio 1968;

-- Cataliotti Luigi, nato a Montevarchi il 12 gennaio 1941;

in persona;

-- Tinterri Corrado, nato a Castelnovo di Sotto il 30 marzo 1960;

-- Fortunato Lucio, nato a Roma il 22 marzo 1961;

-- Biganzoli Laura nata a Varese il giorno 11 settembre 1963;

-- Bianchi Simonetta, nata a Subbiano il 29 ottobre 1956;

-- Ponti Antonio, nato a Forlì il 5 agosto 1953;

per delega conservata agli atti dell'associazione.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ritualmente convocata, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche dello statuto sociale;

- varie ed eventuali.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di modificare gli articoli dello statuto come di seguito indicato:

- art. 5 (Patrimonio): si propone di specificare che le erogazioni possono pervenire da istituzioni pubbliche e private e di ricomprendere l'organizzazione di eventi sportivi tra le iniziative promozionali;

- art. 8 (Assemblea: convocazione): si propone di specificare, a norma di legge, il limite di deleghe conferibili a ciascuno socio per la partecipazione in assemblea, attualmente pari a 3 (tre);

- art. 11 (Consiglio direttivo: composizione e durata): si propone di eliminare la

"clausola di cooptazione", prevedendosi in luogo di quest'ultima che in caso di cessazione di uno o più consiglieri subentrino i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da esse risultante;

- art. 13 (Consiglio Direttivo: compiti): si propone di ampliare le funzioni del Consiglio Direttivo prevedendosi che lo stesso funga da comitato elettorale e, 6 (sei) mesi prima della scadenza del suo mandato, proponga il numero di componenti per il Consiglio Direttivo successivo (da 3 a 9 ai sensi dell'art. 11) e predisponga una lista di 12 (dodici) candidati (tra i soci fondatori, ordinari e onorari - laddove esistenti -), dalla quale l'assemblea eleggerà i membri del Consiglio Direttivo;

- art. 15 (Cariche sociali: Presidente): si propone l'introduzione della facoltà per il Consiglio Direttivo, con successiva ratifica nella prima assemblea utile, di nominare Presidente onorario l'associato che abbia maturato particolari meriti nell'ambito dell'Associazione. Il Presidente illustra pertanto all'assemblea, la durata, le funzioni ed i diritti inerenti tale carica.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'adunanza, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera:

1) di modificare l'art. 5 dello statuto secondo la proposta del Presidente;

2) di modificare l'art. 8 dello statuto aggiungendo il seguente nuovo testo:

"Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (o di 5 associati nel caso in cui il numero di associati non sia inferiore a 500)."

Rimane invariato il resto dell'articolo.

3) di modificare l'art. 11 dello statuto sociale aggiungendo il seguente nuovo te-

sto:

"In caso di cessazione di uno o più Consiglieri - purchè non venga a mancare la maggioranza - subentrano i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da esse risultante." Rimane invariato il resto dell'articolo;

4) di modificare l'articolo 13 dello statuto aggiungendovi in calce il seguente nuovo testo:

"- fungere da comitato elettorale e, 6 (sei) mesi prima della scadenza del suo mandato, proponendo il numero di componenti per il Consiglio Direttivo successivo (da 3 a 9 ai sensi dell'art. 11) e predisponendo una lista di 12 (dodici) candidati (tra i soci fondatori, ordinari e onorari - laddove esistenti -), dalla quale l'assemblea eleggerà i membri del Consiglio Direttivo ";

5) di modificare l'art. 15 dello statuto sociale aggiungendovi in calce il seguente nuovo testo:

"Il Consiglio Direttivo, con successiva ratifica nella prima assemblea utile, può nominare Presidente onorario l'associato che abbia maturato particolari meriti nell'ambito dell'Associazione.

La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso; non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto."

Stante quanto precede, l'assemblea approva integralmente il nuovo testo dello statuto che qui allego sub "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti diciassette.

Il comparente chiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 n. 5 D. Lgs. 117/2017. Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa quattro pagine e fin qui della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore undici e minuti venti.

F.to: Mario Taffurelli - Elena Mancini Notaio

Allegato "A" al rep. 3201 e racc. 1900

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una libera Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Associazione di Promozione Sociale Senonetwork Italia - Ente del Terzo Settore” siglabile in “A.P.S. Senonetwork Italia E.T.S.”.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

Basata su principi di democrazia ed uguaglianza, essa si propone di perseguire finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché di formazione alla medesima dedicata e precisamente ha per scopo di:

- promuovere il trattamento della patologia della mammella in Italia in centri dedicati che rispettino i requisiti europei a beneficio di tutte le donne che verranno assistite e curate in tali centri;

- favorire, promuovere e gestire progetti di informazione per le donne e le pazienti operate di tumore al seno.

In via accessoria, all'unico scopo di meglio realizzare i propri fini istituzionali sopra specificati, l'associazione potrà:

- sviluppare e promuovere un controllo di qualità all'interno dei centri suddetti allo scopo di garantire equità, integrazione, tempestività, appropriatezza delle cure ed una migliore qualità di vita delle assistite;

- sempre allo scopo di migliorare l'assistenza e la qualità della vita delle donne

colpite da tumore al seno promuovere la cultura dei centri multidisciplinari di senologia tra i medici e gli operatori sanitari, aziende, istituzioni, privati;

- incentivare la formazione specialistica di tutti gli operatori coinvolti nel trattamento della patologia della mammella a favore delle donne che necessitano di tali cure;

- incentivare i contatti tra i centri di senologia per creare una rete di strutture sanitarie e di professionisti che operino seguendo delle linee guida comuni.

Il tutto nell'ambito dei settori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;

f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni,

concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

g) istituire premi e borse di studio;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al fine di garantire la migliore riuscita del programma potrà avvalersi della collaborazione di aziende esterne ed esercitare attività diverse nei termini dell'art.6 D.Lgs.117/2017.

Articolo 3

Durata e Sede

L'associazione ha durata illimitata.

Ha sede a Firenze.

Articolo 4

Soci fondatori, soci ordinari e onorari

Gli Associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche e private. Le categorie degli Associati sono: fondatori, ordinari e onorari.

Sono Associati fondatori gli associati indicati nell'atto costitutivo.

Essi hanno tutti i diritti e le attribuzioni dei soci ordinari, ma sono esentati dal versamento delle quote associative stabilite periodicamente dal Direttivo.

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,

rendiconti e registri dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro, la cui domanda presentata per iscritto dall'interessato, su presentazione di almeno due soci, sia accettata dal Consiglio Direttivo all'unanimità. L'adesione ha effetto dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che ne dà notizia al nuovo associato e l'annota nel libro degli associati.

Il Consiglio non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione.

I Soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. Sono tenuti a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso da comunicare per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno;
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno qualora il versamento non venga regolarizzato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Divengono Soci onorari coloro che, si siano distinti nel contribuire al raggiungi-

mento degli scopi dell'associazione.

L'attribuzione di tale qualifica sarà stabilita liberamente dal Consiglio direttivo con decisione unanime dei presenti.

I soci onorari hanno tutte le qualifiche dei soci ordinari, partecipano alle assemblee ed esercitano diritto di voto. Non sono tenuti al versamento delle quote annuali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributo iniziale dei fondatori pari a Euro 250,00;

(duecentocinquanta virgola zero zero);

- quote associative;

- beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo;

- erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi, quali, a titolo esemplificativo:

- contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali a titolo di esemplificazione: feste, eventi sportivi, sottoscrizioni a premi etc.;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungi-

mento degli obiettivi istituzionali;

-- altre entrate compatibili con le finalità sociali e comunque denominate sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

-- al fine di finanziare le proprie attività istituzionali l'associazione potrà promuovere oltre alla richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche raccolta fondi con attività in forma organizzata e continuativa attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti in conformità alle previsioni dell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente,
- Il Revisore dei conti

Tutte le cariche sono gratuite. Sono previsti rimborsi spese per i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, dei Gruppi di Lavoro e del Collegio dei revisori, per esborsi dovuti ad attività legate al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 7

Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, onorari e dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali e iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli as-

sociati.

Articolo 8

Assemblea: convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata della riunione. Potrà contenere contestualmente l'avviso di una seconda convocazione fissata non prima di 24 ore a distanza dalla prima.

Possono prendere parte e votare all'Assemblea i soci fondatori, onorari e i soci ordinari in regola con le quote associative, anche per delega. . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (o di 5 associati nel caso in cui il numero di associati non sia inferiore a 500).

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualevolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Le riunioni potranno svolgersi anche in via audiovisiva e/o in teleconferenza.

Articolo 9

Assemblea: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da un

membro del Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della maggioranza dei soci. La stessa si riterrà altresì validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati in prima e secondo convocazione.

Nell'Assemblea ordinaria per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, per quella straordinaria occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche telematica. Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 10

Assemblea: compiti

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta nonché del preventivo;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori del Conti;
- l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11

Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci variabile tra 3 e 9. Nel proprio interno elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Consiglio dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri - purchè non venga a mancare la maggioranza - subentrano i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Solo nel caso in cui manchi la maggioranza dei Consiglieri si procederà alla convocazione urgente dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato di presidenza composto dal Presidente, dal vice presidente ed eventualmente da un membro del Consiglio stesso.

Entro 30 giorni dalla nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Runtis indicando i dati anagrafici nonché coloro ai quali è attribuita la rappresentanza dell'Ente disgiunta o congiunta con altri. Ai fini della nomina si applica l'art. 2383 del Codice Civile.

Articolo 12

Consiglio Direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri e comunque non meno di due volte l'anno. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 5 giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui è sufficiente la

completa e corretta informazione di tutti i componenti sugli argomenti all'ordine del giorno) tramite raccomandata, fax o posta elettronica, esse sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o dal consigliere più anziano. E' prevista la delega telematica.

Le riunioni potranno svolgersi anche in via audiovisiva e telematica.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 13

Consiglio direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare il rendiconto economico e il preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare l'entità e la periodicità delle quote associative;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie procedere alla convocazione ;
- adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività, compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di progetti;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità sociali;

- assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione anche tramite delega ad uno specifico organo costituito anche da non associati

- deliberare l'esclusione dei soci;

- nominare i Soci onorari.

- nominare i membri del Comitato Scientifico;

- fungere da comitato elettorale e, 6 (sei) mesi prima della scadenza del suo mandato, proponendo il numero di componenti per il Consiglio Direttivo successivo (da 3 a 9 ai sensi dell'art. 11) e predisponendo una lista di 12 (dodici) candidati (tra i soci fondatori, ordinari e onorari - laddove esistenti -), dalla quale l'assemblea eleggerà i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 15

Cariche sociali: Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Consiglio Direttivo, con successiva ratifica nella prima assemblea utile, può

nominare Presidente onorario l'associato che abbia maturato particolari meriti nell'ambito dell'Associazione.

La carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso; non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Articolo 16

Cariche sociali: Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

Cariche sociali: Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagare su mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 18

Comitato scientifico

Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato scientifico. Esso è composto da un massimo di 20 membri, anche preferibilmente non soci, tra ricercatori e clinici esperti nella patologia della mammella, rappresentanti del mondo economico,

socio-sanitario, culturale e dell'associazionismo. La carica di membro del Comitato scientifico è a titolo gratuito. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Comitato Direttivo in materia scientifica e tecnica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti. Per quanto attiene la composizione e le funzioni del Comitato Scientifico vengono disciplinate dal regolamento operativo. Il Consiglio, sentito il Comitato scientifico, può nominare Gruppi di lavoro attribuendone i relativi compiti e poteri. Detti Gruppi hanno durata di un anno, salvo rinnovo. Il Comitato collabora con il Consiglio per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, recepisce le richieste di parere provenienti dal Consiglio ed elabora autonomamente tali pareri; può proporre al Consiglio tematiche di interesse per l'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e si può dotare di un regolamento interno.

Articolo 19

L'organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.

1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20

Esercizio finanziario e di bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio sindacale, laddove nominato, onde i

soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza di tre quarti dei soci.

Articolo 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art 21 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e alle leggi vigenti in quanto compatibili.

F:to: Taffurelli Mario - Elena Mancini Notaio